

**DELIBERAZIONE 1 OTTOBRE 2015**  
**462/2015/S/RHT**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE  
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI  
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 ottobre 2015

**VISTI**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 settembre 2012, 394/2012/E/Rht (di seguito: deliberazione 394/2012/E/Rht);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 600/2013/E/Rht (di seguito: deliberazione 600/2013/E/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 176/2014/E/Rht (di seguito: deliberazione 176/2014/E/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 293/2014/S/Rht.
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

## FATTO

1. Con deliberazione 600/2013/E/Rht, l'Autorità ha intimato Sidigas.com S.r.l. (di seguito: Sidigas o Società) ad adempiere agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht, così come specificati nell'allegato A alla medesima deliberazione di intimazione. La deliberazione 600/2013/E/Rht precisava, inoltre, che l'invio delle informazioni e dei documenti sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
2. Il termine previsto dalla deliberazione 600/2013/E/Rht è spirato senza che la Società abbia trasmesso alcuno dei dati e documenti richiesti all'articolo 3, della deliberazione 394/2012/E/Rht, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 e in particolare - e con riferimento agli esercizi degli anni 2011 e 2012 - non avrebbe provveduto ad inviare:
  - il bilancio d'esercizio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato (art. 3, comma 1);
  - gli importi relativi al reddito imponibile ed all'addizionale IRES (art. 3, comma 2);
  - i costi, i ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti;
  - le riconciliazioni, mediante note di raccordo, relative ai dati comunicati qualora questi ultimi siano difformi da quelli esposti nelle voci A1, A2, B6 e B11 del bilancio d'esercizio (art. 3, comma 4);
  - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della società (art. 3, comma 6).
3. L'articolo 8 della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che tutti i dati contabili, i documenti e le informazioni richiesti devono essere trasmessi mediante il Sistema informativo, accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità.
4. Pertanto, l'Autorità, con deliberazione 293/2014/S/Rht, ha avviato, nei confronti della suddetta Società, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, determinando, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 24.000 (ventiquattromila), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della suddetta deliberazione 293/2014/S/Rht, avrebbe determinato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
5. La Società non ha provveduto al pagamento della citata sanzione amministrativa ridotta e pertanto è proseguito l'ordinario procedimento sanzionatorio.

6. Nel presente procedimento la Società non ha, inoltre, presentato memorie difensive né documenti.
7. Con nota 11 marzo 2015 (prot. Autorità n. 8420), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

8. L'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
9. L'articolo 3 della deliberazione 394/2012/E/Rht prescrive, agli operatori predetti, di inviare all'Autorità una copia del bilancio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione, nonché di indicare, nel medesimo termine, gli importi relativi al proprio reddito imponibile e all'addizionale IRES.
10. Il quarto comma del citato art. 3 prevede che i dati comunicati debbano essere riconciliati con note di raccordo nei casi ivi prospettati. La comunicazione di tutti i dati contabili deve essere, ai sensi del sesto comma dell'art. 3 in parola, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della Società.
11. Da ultimo, l'art. 4 della medesima deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che gli operatori, che abbiano conseguito nel precedente esercizio un fatturato totale inferiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 287/90, comunichino i dati di cui al precedente art. 3, comma 3 (costi, ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti), con un unico invio annuale, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio, senza la ripartizione relativa alle transazioni infra o extra gruppo, nazionali ed estere.
12. Dagli elementi acquisiti emerge che la Società si è resa responsabile della violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l'intimazione di cui alla deliberazione 600/2013/E/Rht.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

13. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

- personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
14. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Sidigas contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. La violazione ha riguardato il totale inadempimento agli obblighi informativi prescritti per gli esercizi relativi agli anni 2011 e 2012. La gravità di tale condotta è, altresì, accentuata dalla considerazione che, ad oggi, la Società non ha ancora adempiuto agli obblighi informativi contestati.
  15. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e la personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante.
  16. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, Sidigas ha, per l'anno 2013, conseguito ricavi pari a circa euro 39.676.000.
  17. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 24.000 (ventiquattromila)

### **DELIBERA**

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Sidigas.com S.r.l., agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Sidigas.com S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 24.000 (ventiquattromila);
3. di ordinare, a Sidigas.com S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23"(recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T");
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Sidigas.com S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Sidigas.com S.r.l., Vico S. Maria a Cappella Vecchia, 3, 80121 Napoli e all'indirizzo PEC [amministrazione@cert.sidigas.com](mailto:amministrazione@cert.sidigas.com), nonché all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, Via Daniele Manin, 27, 20121

Milano, dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 ottobre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*